

Gazzetta ufficiale

C 333

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno

9 ottobre 2015

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 333/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7666 — Repsol Química/ Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber Chemicals Business) ⁽¹⁾	1
---------------	---	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 333/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2015/C 333/03	Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1.11.2015 [Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]	3

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 333/04	Comunicato del governo della Repubblica di Polonia ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell'area «Moszczenica»	4
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 333/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7763 — TCCC/Cobega/CCEP) ⁽¹⁾	6
2015/C 333/06	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7750 — Delphi/HellermannTyton) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	7

ALTRI ATTI

Commissione europea

2015/C 333/07	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	8
2015/C 333/08	Avviso destinato a Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev e Shamil Magomedovich Ismailov, che sono stati aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1815 della Commissione	12

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7666 — Repsol Química/Grupo Kuo/Synthetic Rubber in Emulsion & Rubber Chemicals Business)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 333/01)

Il 6 agosto 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua spagnola e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7666. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 ottobre 2015

(2015/C 333/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1254	CAD	dollari canadesi	1,4683
JPY	yen giapponesi	134,92	HKD	dollari di Hong Kong	8,7220
DKK	corone danesi	7,4611	NZD	dollari neozelandesi	1,7050
GBP	sterline inglesi	0,73660	SGD	dollari di Singapore	1,5890
SEK	corone svedesi	9,2790	KRW	won sudcoreani	1 305,49
CHF	franchi svizzeri	1,0935	ZAR	rand sudafricani	15,1556
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,1507
NOK	corone norvegesi	9,2185	HRK	kuna croata	7,6135
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 619,12
CZK	corone ceche	27,117	MYR	ringgit malese	4,7500
HUF	fiorini ungheresi	312,17	PHP	peso filippino	51,923
PLN	zloty polacchi	4,2321	RUB	rublo russo	70,3304
RON	leu rumeni	4,4162	THB	baht thailandese	40,500
TRY	lire turche	3,3012	BRL	real brasiliano	4,3574
AUD	dollari australiani	1,5664	MXN	peso messicano	18,6929
			INR	rupia indiana	73,2592

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1.11.2015

[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2015/C 333/03)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 281 del 26.8.2015, pag. 3.

Dal	Al	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
1.11.2015	...	0,17	0,17	1,85	0,17	0,52	0,17	0,37	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	1,58	1,53	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	1,76	0,17	1,67	-0,21	0,17	0,17	1,02
1.9.2015	31.10.2015	0,17	0,17	1,85	0,17	0,52	0,17	0,29	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	1,58	1,53	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	1,76	0,17	1,67	-0,17	0,17	0,17	1,02
1.8.2015	31.8.2015	0,17	0,17	1,85	0,17	0,52	0,17	0,24	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	1,58	1,80	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	1,76	0,17	1,67	-0,13	0,17	0,17	1,02
1.7.2015	31.7.2015	0,22	0,22	1,85	0,22	0,52	0,22	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	1,58	1,80	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	1,76	0,22	1,67	-0,07	0,22	0,22	1,02
1.6.2015	30.6.2015	0,22	0,22	2,18	0,22	0,52	0,22	0,17	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	1,58	2,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	1,76	0,22	1,67	0,00	0,22	0,22	1,02
1.5.2015	31.5.2015	0,26	0,26	2,18	0,26	0,52	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	1,58	2,21	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	2,16	0,26	2,04	0,13	0,26	0,26	1,02
1.4.2015	30.4.2015	0,34	0,34	2,18	0,34	0,52	0,34	0,42	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	1,58	2,21	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	2,16	0,34	2,04	0,23	0,34	0,34	1,02
1.3.2015	31.3.2015	0,34	0,34	2,18	0,34	0,52	0,34	0,66	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	1,58	2,21	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	2,16	0,34	2,04	0,33	0,34	0,34	1,02
1.1.2015	28.2.2015	0,34	0,34	2,18	0,34	0,52	0,34	0,66	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	1,58	2,21	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	2,16	0,34	2,63	0,46	0,34	0,34	1,02

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell'area «Moszczenica»

(2015/C 333/04)

Oggetto del procedimento è l'attribuzione della concessione per la prospezione e/o la ricerca di giacimenti di gas naturale nell'area «Moszczenica» della Slesia:

Nome	Sistema del 2000	
	X	Y
Moszczenica	5 536 180,58	6 537 551,72
	5 534 963,28	6 537 566,01
	5 533 784,88	6 539 829,49
	5 536 110,35	6 541 152,16
	5 535 734,19	6 543 029,12
	5 535 025,71	6 542 901,34
	5 533 132,15	6 542 559,78
	5 532 937,96	6 539 390,94
	5 532 375,39	6 538 685,86
	5 532 812,60	6 536 463,98
	5 533 786,70	6 536 942,74
	5 534 805,65	6 537 051,67

Le domande devono riguardare tale area.

Le domande per l'attribuzione della concessione devono pervenire alla sede del ministero dell'Ambiente non oltre le ore 12 (CET/CEST) ed entro 91 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori (40 %);
- b) le capacità tecniche e finanziarie dell'offerente (50 %);
- c) l'importo della retribuzione proposta per la concessione dello sfruttamento delle miniere (10 %).

L'importo minimo richiesto per la concessione dello sfruttamento minerario per l'area «Moszczenica» è il seguente:

1. in caso di prospezione di metano da giacimenti di gas naturale:
 - nel periodo triennale di riferimento: 2 000,00 PLN annui;
 - nel quarto e quinto anno di applicazione dell'accordo per lo sfruttamento minerario: 2 000,00 PLN annui;
 - nel sesto anno di applicazione e successivi dell'accordo per lo sfruttamento minerario: 2 098,28 PLN annui;

2. in caso di ricerca di metano da giacimenti di gas naturale:
 - nel periodo triennale di riferimento: 4 000,00 PLN annui;
 - nel quarto e quinto anno di applicazione dell'accordo per lo sfruttamento minerario: 4 000,00 PLN annui;
 - nel sesto anno di applicazione e successivi dell'accordo per lo sfruttamento minerario: 4 196,55 PLN annui;
3. in caso di prospezione e ricerca di metano da giacimenti di gas naturale:
 - nel periodo quinquennale di riferimento: 6 000,00 PLN annui;
 - nel sesto, settimo e ottavo anno di applicazione dell'accordo per lo sfruttamento minerario: 6 000,00 PLN annui;
 - nel nono anno di applicazione e successivi dell'accordo per lo sfruttamento minerario: 6 000,00 PLN annui;

La procedura di comparazione delle offerte terminerà entro 6 mesi a decorrere dal termine per la presentazione delle offerte. I partecipanti alla procedura saranno informati per iscritto sull'esito della stessa.

Le offerte devono essere presentate in lingua polacca.

Al termine di una procedura che tiene conto della posizione degli organi competenti, l'autorità competente in materia di autorizzazioni attribuisce la concessione per la prospezione o la ricerca di metano da giacimenti di gas naturale al vincitore e conclude con questi un accordo per la concessione dello sfruttamento minerario.

Per poter effettuare le attività di prospezione o la ricerca di metano da giacimenti di gas naturale sul territorio della Polonia, l'impresa che si aggiudica l'appalto deve essere in possesso dei diritti di sfruttamento minerario e di una concessione.

Le offerte devono essere inviate a:

Ministerstwo Środowiska (Ministero dell'Ambiente)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
POLSKA/POLONIA

Per ulteriori informazioni consultare

- il sito Internet del ministero dell'Ambiente: www.mos.gov.pl
 - Dipartimento «Geologia e concessioni geologiche»
Ministerstwo Środowiska (Ministero dell'Ambiente)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
POLSKA/POLONIA
Tel. +48 223692449
Fax +48 223692460
Email: dgikg@mos.gov.pl
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7763 — TCCC/Cobega/CCEP)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 333/05)

1. In data 2 ottobre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese The Coca-Cola Company («The Coca-Cola», Stati Uniti) e Cobega SA («Cobega», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa di nuova costituzione Coca-Cola European Partners Plc («CCEP», Regno Unito) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - The Coca-Cola: titolare della marca, licenziante dei marchi registrati e produttore di concentrati e sciroppi per bevande analcoliche,
 - Cobega: imbottigliamento e distribuzione di bevande,
 - CCEP: imbottigliamento e distribuzione di bevande. CCEP combinerà le attività dei seguenti imbottiglieri di bevande analcoliche: Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, Coca-Cola Enterprises Inc., Coca-Cola Iberian Partners SA e Vifilfell hf.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7763 — TCCC/Cobega/CCEP, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.7750 — Delphi/HellermannTyton)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2015/C 333/06)

1. In data 2 ottobre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Delphi Automotive PLC («Delphi», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa HellermannTyton Group PLC («HellermannTyton», Regno Unito) mediante offerta pubblica annunciata il 30 luglio 2015.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Delphi: opera su scala mondiale nella produzione e fornitura di componenti auto a produttori OEM e nella distribuzione di parti di ricambio auto. I componenti auto di Delphi sono utilizzati principalmente come parti degli impianti elettrici, dei propulsori e dei sistemi di sicurezza dei veicoli,
 - HellermannTyton: opera nella produzione e fornitura di soluzioni di gestione cavi per i settori automobilistico, elettrico e delle telecomunicazioni. Le soluzioni di gestione cavi di HellermannTyton comprendono sistemi di fissaggio, prodotti per l'identificazione e l'isolamento, sistemi di protezione, prodotti di connettività di rete e soluzioni per l'installatore.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7750 — Delphi/HellermannTyton, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 333/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (*)

«ALHEIRA DE MIRANDELA»

N. UE: PT-PGI-0005-0864 – 10.3.2011

IGP (X) DOP ()

1. Denominazione

«Alheira de Mirandela»

2. Stato membro o paese terzo

Portogallo

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Per «Alheira de Mirandela» si intende un insaccato tradizionale affumicato, a forma di ferro di cavallo, a sezione cilindrica, il cui interno è costituito da una pasta fine e grumosa, nella quale si possono distinguere i filamenti di carne, di piccole dimensioni, il cui involucro è composto da budello naturale salato di bovino e le cui estremità sono legate con un filo di cotone.

Presenta le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche fisico-chimiche

Insaccato di lunghezza compresa fra 20 e 25 cm circa, di colore marrone tendente al giallo di tonalità non omogenea.

Diametro: 2-3 cm.

Peso: fra 150 e 200 grammi.

Tenore di proteine: superiore al 14 %.

Umidità: inferiore al 50 %.

Grasso: inferiore al 18 %.

Caratteristiche sensoriali e organolettiche

Aroma leggermente affumicato.

Sapore leggermente affumicato e di olio fortemente fruttato e piccante; si distingue nettamente il condimento con aglio.

Consistenza eterogenea in cui si distinguono i filamenti di carne.

(*) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Per la produzione dell'«Alheira de Mirandela» si adoperano le seguenti materie prime.

Carne suina

Nella produzione dell'«Alheira de Mirandela» si utilizza la carne proveniente da tutta la carcassa di suini di razza Bísara, allevati in linea pura o incrociati con le razze Landrace, Large white, Duroc e Pietrain (purché il 50 % sia comunque di razza Bísara). Sono escluse solamente le viscere.

Carne avicola

La carne di pollo è utilizzata per arricchire il brodo, quindi incorporata nell'impasto dell'«Alheira de Mirandela». Questa carne può essere ottenuta a partire da tutte le parti dell'animale, tranne le viscere.

Carne di selvaggina (facoltativo)

Si possono utilizzare le carni di anatra, pernice, coniglio, lepre o fagiano.

Brodo di cottura delle carni

Le carni, una volta condite, sono cotte in acqua in modo da ottenere un brodo, sul posto definito «calda», estremamente aromatico e ricco di componenti proteiche, utilizzato per impregnare il pane, ottenendo così un impasto umido, dal sapore e dall'aroma intensi.

Pane regionale di frumento

Il pane, destinato ad essere inzuppato nel brodo di cottura delle carni, è previamente tagliato a fette. Può essere utilizzato soltanto dopo un periodo minimo di conservazione, generalmente di 48 ore.

Questo pane è il tradizionale «pão regional de trigo» (pane regionale di frumento), composto da farina di frumento (tipo pane di frumento di macinazione tipo 55), pesa all'incirca 1,5 kg, è di forma rotonda ed è il risultato di una cottura prolungata, con una quantità molto ridotta o nulla di fermenti.

Olio

L'olio adoperato è l'olio d'oliva di Trás-os-Montes DOP oppure altro olio d'oliva simile. È un olio il cui odore e sapore ricordano il frutto fresco, a volte con aroma di mandorla, e con una spiccata nota dolce, verde, amara e piccante, il che conferisce al prodotto un sapore piccante, caratteristico dell'«Alheira de Mirandela».

Budello naturale

L'involucro è costituito da budello naturale salato, di bovino, intatto, aderente all'impasto, le cui estremità sono legate con filo di cotone.

Strutto

Condimenti

Sale (NaCl) ad uso alimentare.

Denti di aglio secco (*Allium sativum* L.), non germogliati.

Paprica dolce/piccante (*pimentão*).

La percentuale minima di carne è del 60 % mentre le proporzioni di carni suine incorporate nell'impasto variano tra il 10 % e il 15 % e la percentuale di carni di pollame tra il 45 % e il 50 %. La percentuale di pane varia fra il 15 % e il 25 % e quella di olio di Trás-os-Montes DOP, od altro olio simile, può variare dal 4 % all'8 %.

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

—

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi specifiche di produzione che hanno luogo nella zona geografica sono il taglio del pane, il taglio e il lavaggio delle carni, la cottura e la sfilacciatura delle carni, la preparazione dell'impasto, l'insaccamento dell'«alheira» e l'affumicatura.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

—

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

Sull'etichetta dell'«Alheira de Mirandela IGP» devono figurare sempre le seguenti diciture:

«Alheira de Mirandela – IGP» o «Alheira de Mirandela - Indicação Geográfica Protegida».

Logo dell'«Alheira de Mirandela».



4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione dell'«Alheira de Mirandela» è circoscritta al comune di Mirandela.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

La zona geografica di produzione presenta condizioni naturali per la fabbricazione dell'«Alheira de Mirandela».

Il clima è caratterizzato da estati calde e asciutte, con temperature massime annue di 20 °C in media, e da inverni molto rigidi la cui temperatura annua media è di 7 °C, caratteristiche indissolubilmente legate alla presenza di specie arboree tipiche del comune di Mirandela, come la quercia e l'olivo, adoperate per l'affumicatura di questa salsiccia, ed alla produzione di olio.

Le tecniche di elaborazione della salsiccia «Alheira de Mirandela» sono connesse all'uso del pane regionale di frumento, il cui segreto di fabbricazione è rimasto inalterato durante generazioni di panettieri di Trás-os Montes, ed alle competenze delle popolazioni del posto basate su metodi locali, leali e costanti, tramandatisi intatti fino ad oggi.

5.2. Specificità del prodotto

Si tratta di una salsiccia che si contraddistingue da altri prodotti della stessa categoria per il suo aroma e sapore leggermente affumicati, per il gusto di aglio e di olio, fortemente piccante e fruttato (olio d'oliva di Trás-os-Montes DOP oppure altro olio d'oliva simile) e per la consistenza eterogenea dell'impasto in cui sono ben visibili i pezzi di carne. L'impasto è fine e grumoso a causa dell'incorporazione del pane regionale di frumento preparato con farina di frumento tipo 55, impastato e cotto espressamente ai fini della preparazione dell'«Alheira de Mirandela». Anche i condimenti adoperati e la durata dell'affumicatura e della stagionatura di circa otto giorni conferiscono il colore, il sapore e l'aroma caratteristici dell'«Alheira de Mirandela» che la rendono davvero unica.

L'«Alheira de Mirandela» si contraddistingue inoltre per il fatto che all'impasto si aggiunge il brodo di cottura, molto aromatico, ottenuto dalle carcasse intere di polli e di maiali (eccetto le viscere), e non soltanto da alcuni pezzi in particolare, e per il fatto di adoperare esclusivamente budello naturale salato di bovino per l'impasto. Il brodo, la cosiddetta «calda», è adoperato per bagnarvi il pane regionale di frumento, in modo da ottenere un impasto umido, con sapore ed aroma intensi.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Resa famosa per la sua consistenza ed il suo gusto conferite dalle modalità di lavorazione dell'impasto e dalla proporzione degli ingredienti che lo compongono, la «Alheira de Mirandela» è, già da molto tempo, una delle salsicce più apprezzate della regione durante l'autunno e l'inverno.

La notorietà della «Alheira de Mirandela» e il fatto che essa sia preferita dai consumatori sono stati da sempre associati intrinsecamente alle pratiche di lavorazione, per quanto riguarda la forma e le proporzioni delle varie materie prime e alle tecniche di affumicatura adoperate, segnatamente la durata dell'esposizione al fumo di circa otto giorni, nonché la combustione lenta, a fuoco basso, della legna proveniente da alberi caratteristici della regione come la quercia e l'olivo. A causa delle estati calde e asciutte la legna si presenta molto secca e compatta, fattore determinante per lo sviluppo dei principi gustativi e aromatici che conferiscono a questo prodotto il suo tipico retrogusto di fumo.

Le tecniche locali di lavorazione, tramandatesi inalterate fino ai giorni nostri, segnatamente la tradizione di sfilacciare le carni a mano, l'impasto e le proporzioni delle carni, del pane tradizionale, dell'olio d'oliva (olio d'oliva di Trás-os-Montes DOP oppure altro olio d'oliva simile), dell'aglio e degli altri condimenti, consentono di ottenere un impasto omogeneo nel quale spiccano il sapore di aglio e di olio (olio d'oliva di Trás-os-Montes DOP oppure altro olio d'oliva simile) e contraddistinguono la «Alheira de Mirandela» da altri prodotti della stessa categoria.

Il taglio a fettine sottili e il rammollimento del pane regionale di frumento, ottenuto con tecniche tradizionali, come anche il brodo di cottura delle carni, sono estremamente importanti se si vogliono ottenere le caratteristiche finali del prodotto, e fanno sì che il pane assorba gli aromi dei diversi tipi di carne contenuti nel brodo in modo che, una volta mescolato con gli altri ingredienti, dia origine a un impasto che presenti la consistenza, il sapore e l'aroma desiderati.

L'utilizzo di budello naturale salato di bovino e la maniera di rendere compatto l'impasto nella fase di riempimento conferiscono al prodotto la sua consistenza tipica.

Il legame causale fra la zona geografica e le caratteristiche della «Alheira de Mirandela» è chiaramente riflesso nei documenti raccolti nella stampa locale, perlomeno a partire dal 1957, che la descrivono come una specialità del territorio preparata secondo le modalità della cucina familiare.

La notorietà della «Alheira de Mirandela» è sempre stata associata alla sua zona geografica di produzione, come dimostra l'articolo del periodico *Notícias de Mirandela* del 29 maggio 1960, che, citando il numero 4 del quindicinale agricolo «O Campo», denunciava all'epoca l'imitazione, in altre regioni, delle autentiche «Alheiras de Mirandela» e sottolineava come fosse necessario porre fine agli abusi, proponendo la messa a punto di «un registro per le denominazioni locali o regionali da rispettare obbligatoriamente». A tal proposito il settimanale in questione scriveva: «è davvero un peccato che nelle nostre località si faccia uso improprio del nome del nostro comune, associandolo ad insaccati simili alla "Alheira"; è ovvio che ciò danneggia la reputazione dei nostri prodotti in quanto si vendono, sotto lo stesso nome, insaccati che non possiedono né il sapore né la qualità d'impasto che da molti anni ormai contraddistinguono questa specialità di Mirandela».

Tuttora numerosi sono i riferimenti all'«Alheira de Mirandela» e molte sono le citazioni che la associano alla gastronomia del comune di Mirandela descrivendola come una delle salsicce più apprezzate della regione.

Per la sua notorietà e reputazione, la sua tradizione e il suo sapore, la «Alheira de Mirandela» è il principale riferimento gastronomico del comune ed è sempre presente nella ristorazione locale e nazionale nonché in occasione di diversi eventi gastronomici, sia che si tratti di concorsi, sia che si tratti di fiere oppure di saloni dedicati ai prodotti alimentari.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.dgadr.mamaot.pt/IMAGES/DOCS/VAL/DOP_IGP_ETG/VALOR/ALHEIRA_MIRANDELA.PDF

Avviso destinato a Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev e Shamil Magomedovich Ismailov, che sono stati aggiunti all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1815 della Commissione

(2015/C 333/08)

1. La posizione comune 2002/402/PESC⁽¹⁾ invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto comitato delle Nazioni Unite comprende:

- Al-Qaeda,
- le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati a Al-Qaeda, e
- le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:

- a) partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda o di qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
- b) fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;
- c) arruolare per uno qualsiasi di essi; o
- d) sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2. Il 28, 29 e 30 settembre e il 2 ottobre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l'aggiunta di Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev e Shamil Magomedovich Ismailov all'elenco del comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda.

Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev e Shamil Magomedovich Ismailov possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson
Room TB-08041D
New York, NY 10017
STATI UNITI D'AMERICA

Tel. +1 2129632671
Fax +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 4.

Per ulteriori informazioni consultare <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>

3. Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1815 ⁽¹⁾, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽²⁾. La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Aqsa Mahmood, Nasser Ahmed Muthana, Omar Ali Hussain, Sally-Anne Frances Jones, Boubaker Ben Habib Ben al-Hakim, Peter Cherif, Maxime Hauchard, Amru Al-Absi, Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh, Tarad Mohammad Aljarba, Lavdrim Muhaxheri, Aseel Muthana, Mujahidin Indonesian Timur (MIT), Jund Al-Khilafah in Algeria (JAK-A), Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov, Islam Seit-Umarovich Atabiev, Akhmed Rajapovich Chataev, Tarkhan Ismailovich Gaziev, Zaurbek Salimovich Guchaev e Shamil Magomedovich Ismailov all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

- 1) congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis); e
- 2) divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4. L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1815 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
«Misure restrittive»
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

5. Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1815 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, paragrafi 4 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 264 del 9.10. 2015, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT